



COMUNE
DIMARO FOLGARIDA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 54
della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti relativa all'anno 2023.

L'anno duemilaventitre addi diciassette del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata oggi la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

<i>Lazzaroni Andrea</i>	<i>Sindaco</i>
<i>Tomasi Monica</i>	<i>Assessore</i>
<i>Katzemberger Marco Luigi</i>	<i>Assessore</i>
<i>Ramponi Nadia</i>	<i>Assessore</i>
<i>Largaiolli Alessandro</i>	<i>Assessore</i>

Assenti i signori:

Assiste il Segretario comunale *Dott.ssa Brighenti Elisabetta*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lazzaroni Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Approvazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti relativa all'anno 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ a partire dal 01/01/2020 la Comunità della Valle di Sole, in qualità di ente gestore responsabile delle attività di raccolta, trasporto e riciclaggio dei rifiuti su delega del Comune, ha cambiato le modalità di conferimento e la determinazione della tariffa in relazione al rifiuto secco indifferenziato, con l'introduzione di un sistema di raccolta puntuale che permette di registrare il numero di conferimenti effettuati nell'arco dell'anno da ciascuna utenza;
- ✓ il nuovo sistema di misurazione del rifiuto residuo è stato attivato tramite l'applicazione di calotte montate direttamente sulla copertura degli esistenti cassonetti stradali o strutture seminterrate, apribili solo tramite dispositivo elettronico consegnato a ciascun utente;
- ✓ con il montaggio delle calotte (dispositivi elettronici) la Comunità della Valle di Sole, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017, da corso ad un generale miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti mediante l'attivazione di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, identificando il conferitore;
- ✓ l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede quanto segue: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- ✓ con deliberazione n. 42 di data 21/12/2022 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani prevista dal D.Lgs. 116 di data 03/09/2020 che non modifica le modalità di calcolo della tariffa corrispettiva;
- ✓ con deliberazione n. 40 di data 23/03/2022 la Giunta comunale ha approvato il Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025 dove sono previsti anche i costi dell'annualità 2023 oggetto delle tariffe del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Visto quanto previsto al comma 527, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Vista altresì la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif di data 03/08/2021 avente per oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";

- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Rilevato pertanto che viene applicata la tariffa corrispettiva in luogo della tassa sui rifiuti, come previsto all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa corrispettiva si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- = quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999 - quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici e alla tipologia di attività degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- = quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui "La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi";

Visto il Piano economico finanziario e la relativa relazione accompagnatoria predisposto dalla Comunità della Valle di Sole in qualità di Ente gestore del servizio rifiuti, opportunamente integrato con i dati di competenza comunale;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2023 è così quantificato:

Descrizione	Piano Economico Finanziario
Costi fissi	€ 268.062
Costi variabili	€ 340.184
Totale	€ 608.246

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione rispettivamente dal Funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché del Responsabile dell'Ufficio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

delibera

- ✚ Di dare atto che con precedente deliberazione Giunta n. 40 dd. 23/03/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario quadriennale 2022-2025 secondo quanto previsto dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif di data 03/08/2021;

2. Di approvare per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa e da una parte variabile, individuando il volume minimo annuo per ogni categoria da addebitare a ciascuna utenza ai sensi dell'art. 11, comma 11, per le utenze domestiche e 12, comma 4, per quelle non domestiche del regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di confermare anche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento succitato, in € 5,00 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
4. Di confermare anche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) del Regolamento succitato la riduzione del 1% sul volume minimo fino ad un massimo di dodici conferimenti annui per le utenze domestiche che accedono al Centro di Raccolta a fronte della registrazione dei conferimenti di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio come previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, datato 20 aprile 2017;
5. Di confermare anche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di:
 - € 70,00 (IVA esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - € 20,00 (IVA esclusa) all'anno, per ciascuna utenza costituita da famiglie residenti con figli minori di età inferiori ai 24 mesi con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
6. Di stabilire per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento succitato la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di:
 - € 70,00 (IVA esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente in trattamento dialitico peritoneale domiciliare, comprovato da idonea documentazione medica, che utilizza per le cure materiale sanitario (sacche e linee di collegamento) che deve essere smaltito come rifiuto indifferenziato. La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 11, comma 11, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al MEF, ad ARERA, al Servizio Gestione degli Impianti della Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità della Valle di Sole;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Trasparenza" del Comune di Dimaro Folgarida;
9. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;
10. di dichiarare che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

11. di dare evidenza ai sensi dell'art. 183 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2 che avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione della Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.52 comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1, come modificata dall'art.12 della L.R. 23.10.1998, n.10;
- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
- ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b della legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Lazzaroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Brighenti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 19.04.2023 al giorno **29.04.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Brighenti

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3°, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, che **la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Brighenti

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li _____

Il Segretario comunale/Il responsabile incaricato